



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| |
|---|
| APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 |
|---|

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| MAFFI ALBERTO | SINDACO | Presente |
| BELOTTI MARCO | CONSIGLIERE | Presente |
| MICHELI ELIDE | CONSIGLIERE | Presente |
| BELOTTI MANUEL | CONSIGLIERE | Presente |
| RIVELLINI ALEX ANGELO | CONSIGLIERE | Presente |
| MAFFI ROMINA | CONSIGLIERE | Presente |
| BONALUMI GIULIANO | CONSIGLIERE | Presente |
| MILESI HELEN | CONSIGLIERE | Presente |
| BELOTTI TIZIANO | CONSIGLIERE | Presente |
| BELOTTI PIER GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Assente |
| MAFFI ANDREA | CONSIGLIERE | Presente |
| | | |
| | | |
| | Totale Presenti | 10 |
| | Totale Assenti | 1 |

Partecipa il Vice Segretario comunale **Dr. Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli interventi di cui al precedente punto dell'ordine del giorno, dopo ampio dibattito;

PREMESSO che con deliberazione n. 9 del 11.05.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

PREMESSO che

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il regolamento per l'applicazione della componente TARI della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 08.09.2014.

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- b) *il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- c) *il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) *l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,"*;
- e) *il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*



CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ed, in particolare, delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo, denominato Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), che deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Gandosso non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente le predisposizioni tariffarie deliberate dai Comuni.

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti che dai Comuni.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF con cui, tra l'altro, si definiscono i documenti da trasmettere ad ARERA:

- a) il PEF conforme allo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

VALUTATA la facoltà, concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art.107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

DATO ATTO al riguardo che il Comune si è avvalso della deroga disposta dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020;



DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11/05/2021 il Comune ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2021 ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019.

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021."

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 DEL 11.05.2021 di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'annualità 2021 avente le seguenti risultanze:

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| $\sum TF_a$ (costi fissi) | € | 56.657,00 | 41,19% |
| $\sum TV_a$ (costi variabili) | € | 80.902,00 | 58,81% |
| $\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale) | € | 137.559,00 | 100,00% |

DATO ATTO CHE le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31/05/2021;
- 2^ rata saldo, con scadenza 30/11/2021;
- Rata unica a saldo, con scadenza 31/05/2021 (versamento in un'unica soluzione).

da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita e motivata deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

PRESO ATTO altresì dell'emergenza tutt'ora in corso dovuta alla pandemia generata da COVID-19 ed alla crisi economica da questa innescata.

VALUTATA la facoltà concessa ai Comuni di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria.



RAVVISATA tuttavia la necessità di rimandare ad atto successivo la definizione delle riduzioni sulla tassa dei rifiuti.

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI :

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- lo statuto comunale;
- il regolamento degli uffici e servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti favorevoli 10 (dieci) espressi da nr.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dalle tabelle di sotto riportate:



Utenze domestiche

| Numero Componenti | Tariffa Fissa | Tariffa variabile |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | €/mq | €/comp. nucleo |
| 1 | 0,40 | 86,00 |
| 2 | 0,43 | 90,00 |
| 3 | 0,46 | 111,00 |
| 4 | 0,50 | 140,00 |
| 5 | 0,55 | 150,00 |
| 6 o più | 0,60 | 180,00 |

(Pertinenze solo quota fissa in relazione al numero dei componenti)

Utenze non domestiche

| | Utenza | Tariffa Fissa | Tariffa variabile |
|-----|--|----------------------|--------------------------|
| | | €/mq | €/mq |
| 101 | Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto | 0,67 | 0,45 |
| 102 | Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi | 1,41 | 0,94 |
| 103 | Stabilimenti Balneari | 0,83 | 0,54 |
| 104 | Esposizioni, Autosaloni | 0,63 | 0,43 |
| 105 | Alberghi con Ristorante | 2,25 | 1,50 |
| 106 | Alberghi senza Ristorante B&B e case vacanza | 1,68 | 1,12 |
| 107 | Case di Cura e Riposo | 2,00 | 1,34 |
| 108 | Uffici, Agenzie, studi professionali | 2,10 | 1,40 |
| 109 | Banche, Istituti di Credito e Studi professionali | 1,15 | 0,77 |
| 110 | Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli | 1,82 | 1,22 |
| 111 | Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze | 1,82 | 1,51 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| 112 | Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista | 1,51 | 1,01 |
| 113 | Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto | 1,93 | 1,29 |
| 114 | Attività Industriali con Capannone di produzione | 0,90 | 0,60 |
| 115 | Attività Artigianali produzione beni specifici | 1,15 | 0,77 |
| 116 | Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, mense, pub | 10,15 | 6,78 |
| | "idem utenze giornaliere" | 10,15 | 6,78 |
| 117 | Bar, Caffè, Pasticcerie | 7,63 | 5,10 |
| | "idem utenze giornaliere" | 7,63 | 5,10 |
| 118 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,69 | 2,47 |
| 119 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,23 | 2,16 |
| 120 | Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio | 3,23 | 2,16 |
| 121 | Discoteche, Night Club | 2,18 | 1,758 |

3. di dare atto che le tariffe di cui sopra comprendono i conguagli del 2019/2021 e quelli del 2019/2020, a seguito della proroga delle tariffe 2019, i quali sono stati rateizzati in una sola rata a valere sull'annualità 2021.
4. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - **1^ rata acconto**, con scadenza 31/05/2021;
 - **2^ rata saldo**, con scadenza 30/11/2021;
 - **Rata unica a saldo**, con scadenza 31/05/2021 (versamento in un'unica soluzione).
da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
5. di attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
7. di dare atto della facoltà concessa ai Comuni di introdurre anche per l'anno 2021 riduzioni tariffarie TARI per le categorie particolarmente colpite dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria COVID-19.
8. di rinviare tuttavia ad atto successivo e con altro apposito regolamento, la definizione delle riduzioni sulla tassa dei rifiuti.



9. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

10. di **DICHIARARE** la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione unanime favorevolmente espressa da nr.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti incluso il Sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 3 del 11.05.2021

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 11.05.2021

Il Ragioniere Comunale
f.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 3 del 11.05.2021

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 26.06.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 26.06.2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 26.06.2021

Il vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli